

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ</b>	
tel + 39 040 3774721 fax + 39 040 3774732	territorio@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

**PARERE**  
**N. 055/13**  
**D.D. 02.12.2013**

**Oggetto:**

L.R. 5/2007, art. 63, co. 1.  
L.R. 52/1991, art. 32, co. 8 bis e 9.

Comune di Remanzacco.  
Variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.  
Del. C.C. di approvazione n. 32 del 27 settembre 2013.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vista e considerata la relazione istruttoria a firma del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

**Premesse amministrative e procedurali**

Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 4 marzo 2013 l'Amministrazione comunale di Remanzacco ha adottato la Variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.).

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1373 del 1 agosto 2013, ai sensi dell'art. 63, co. 1, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. e dell'art. 32, co. 4, della L.R. n. 52/1991, ha disposto di esprimere riserve vincolanti in ordine alla Variante n. 28 al P.R.G.C. del Comune di Remanzacco facendo proprio il parere del Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici n. 041/13 del 22 luglio 2013.

Con nota prot. SPTT/21579/4.411 dell'8 agosto 2013 la suddetta deliberazione della Giunta regionale è stata trasmessa al Comune, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63, co. 1, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. e dall'art. 32 della L.R. n. 52/1991.

Il Comune di Remanzacco, con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 27 settembre 2013, ha approvato la Variante n. 28 al P.R.G.C., introducendovi le modifiche conseguenti alle riserve avanzate dalla Giunta regionale ed altresì all'accoglimento di alcune osservazioni pervenute e di due emendamenti del Sindaco.

Fanno parte integrante e costituiscono la Variante in esame i seguenti elaborati scritti e grafici come approvati dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 32/2013:

- Relazione illustrativa;
- Ricognizione delle nuove previsioni urbanistiche preordinate all'esproprio e reiterazione dei vincoli procedurali con:
  - Tavola RP.1 Ricognizione vincoli procedurali (Localizzazione dei PRPC);
  - Tavole RA1, RA2 Ricognizione dei vincoli preordinati all'esproprio (Localizzazione delle attrezzature);
- Analisi sulle industrie – verifica di compatibilità;
- Unità territoriali di riferimento per calcolo C.I.R.T.M.;
- Norme di attuazione;
- Relazione di struttura;
- Relazione di incidenza;
- Individuazione aree di zona B2 libere;
- Tavola A1 Inquadramento territoriale (scala 1:25000);
- Tavola A2 Carta dei vincoli (scala 1:10000);
- Tavola A3 Uso del suolo (scala 1:10000);
- Tavola A4.1/5 Aree edificate e Aree urbanizzate (scala 1:3000);
- Tavola P2 Zonizzazione (scala 1:10000);
- Tavola X3.0 Zonizzazione Legenda (scala 1:2000);
- Tavola P3.1/6 Zonizzazione (scala 1:2000);
- Studio geologico-tecnico;
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Tavola X.a1 Zonizzazione (scala 1:3500) – individuazione riserve e osservazioni;
- Tavola X.a2 Zonizzazione (scala 1:3500) – individuazione riserve e osservazioni;
- Tavola X.b1 Zonizzazione (scala 1:3500) – Riserve e osservazioni accolte;
- Tavola X.b2 Zonizzazione (scala 1:3500) – Riserve e osservazioni accolte;
- Tavola X.c Piano struttura (scala 1:10000);
- Tavola X.d Aree edificate e Aree urbanizzate (scala 1:3000);
- Relazione illustrativa. Superamento riserve e controdeduzioni alle osservazioni.

La deliberazione consiliare n. 32/2013 e gli atti tecnici approvati sono pervenuti al Servizio pianificazione territoriale, in forma completa, il 9 ottobre 2013. Con nota prot. SPTT/27989/4.411 del 28 ottobre 2013 è stato comunicato al Comune di Remanzacco l'avvio del procedimento.

## **Verifica superamento riserve**

Di seguito si riporta il contenuto delle riserve vincolanti, si espone la pronuncia comunale e si verifica il superamento delle medesime riserve.

### Contenuto Riserva 1

*"Il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna ha reso, ai sensi della L.R. n. 27/1988, il parere favorevole n. 80/2012 del 20 dicembre 2012 di compatibilità fra le previsioni della Variante n. 28 e le condizioni idrogeologiche del territorio, "con le seguenti prescrizioni:*

- *deve essere rispettato quanto previsto nello studio geologico-tecnico, con particolare riferimento al contenuto delle pagine conclusive n. 57, 58, 59 e 60 che qui si intendono integralmente riportate.*
- *Le aree di variante indicate con i punti 3, 5, 20 e 21 ricadono nelle zone di attenzione idraulica individuate dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo, adottato con delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione del 9/11/2012 (G.U. n. 280 del 30/11/2012); per le aree di cui si tratta devono essere adottate le medesime precauzioni prescritte nello specifico studio geologico-tecnico per le aree ricadenti nella zona a pericolosità idraulica moderata (P1) individuata nel citato Piano stralcio.*

- Le norme di attuazione del P.R.G.C. riguardanti le situazioni di pericolo (art. 32) devono essere rese conformi con le norme di attuazione del medesimo Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo".  
L'Amministrazione comunale, al fine del recepimento delle prescrizioni suddette, ha adottato con la deliberazione consiliare n. 2/2013 l'elaborato "Studio geologico-tecnico relativo alla Variante n. 28 al PRGC – Adeguamento alle norme e disposizioni per le zone di attenzione idraulica". Si evidenzia tuttavia che le prescrizioni del parere geologico n. 80/2012 sono state solo parzialmente recepite in quanto non vi è alcun riferimento sull'effettiva conformità delle Norme di attuazione con il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo.  
Si ritiene pertanto necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 1**) affinché il Comune provveda a recepire compiutamente quanto disposto dal suddetto parere integrando opportunamente le Norme di Attuazione del P.R.G.C."

#### Pronuncia comunale

"A superamento della Riserva, si provvede ad integrare l'Art. 32 – Prescrizioni geologiche e idrogeologiche, delle Norme di attuazione richiamando, in fondo al punto 1.1 – Vincoli di natura idrogeologica, al completo rispetto delle norme del PAI nell'attuazione della presente Variante al PRGC."

Il Comune integra le suddette Norme di attuazione con la seguente dicitura:

"In ogni caso, le presenti norme, laddove riguardino situazioni di pericolo idraulico, devono far riferimento alle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo."

#### Verifica

Il Comune ha provveduto ad integrare la Variante prevedendo che, laddove riguardino situazioni di pericolo idraulico, le norme di attuazione del P.R.G.C. facciano riferimento alle norme del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo (PAI).

Si ritiene tuttavia che tale integrazione, non comportando l'applicazione diretta delle norme del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo (PAI), non garantisca compiutamente la conformità alle stesse delle Norme di Attuazione del P.R.G.C.

Conseguentemente la riserva n. 1 può ritenersi superata solamente sostituendo il periodo

"In ogni caso, le presenti norme, laddove riguardino situazioni di pericolo idraulico, devono far riferimento alle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo."

con la seguente dicitura:

"In ogni caso, nelle situazioni di pericolo idraulico, devono essere applicate le norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo."

#### Contenuto Riserva 2

"Nell'ambito del **Sistema Ambientale** la Variante va ad individuare nel Piano Struttura, all'interno dell'Ambito fluviale, le "Aree agricole di protezione paesaggistica / naturalistica del Torrente Malina e affluenti e Roggia Cividina".

Vengono altresì indicati i "Prati stabili" così come individuati dalla L.R. 9/2005 e s.m.i. e le "Aree di compensazione dei prati stabili".

In relazione a queste ultime si evidenzia che, a seguito delle recenti modifiche legislative operate dalla L.R. n. 14/2012 alla L.R. n. 9/2005, viene chiarito quale sia il momento temporale in cui deve essere messa in atto la procedura di compensazione in deroga, esplicitando che tale momento è collegato al "progetto di intervento" e quindi ad un momento evidentemente successivo alla pianificazione territoriale. Inoltre, operativamente, l'autorizzazione alla compensazione in deroga viene rilasciata dal competente Servizio regionale, previa presentazione del progetto di intervento corredato dal progetto di compensazione e previa acquisizione del deposito cauzionale o fideiussione a garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi.

Ne deriva che l'individuazione delle suddette aree di compensazione può avvenire solamente a seguito di uno specifico progetto di intervento e della relativa autorizzazione del Servizio regionale competente, e non nell'ambito di una fase pianificatoria come la redazione di una Variante al P.R.G.C.

Detto ciò si evidenzia che, a seguito dell'approvazione della Variante n. 26 relativa alla Circonvallazione Nord Est di Udine, la zonizzazione vigente individua già alcune "Aree di compensazione dei prati stabili". Tuttavia le Norme di attuazione della Variante, per tali aree, richiamano genericamente le procedure stabilite dalla L.R. n. 9/2005 e s.m.i., senza dar conto del fatto che le aree stesse sono state individuate nell'ambito dell'iter di approvazione del progetto per la nuova "Circonvallazione nord-est di Udine tra il ponte di Salt a Cerneglons" (previsione introdotta dalla Variante n. 26 al P.R.G.C.) e pertanto solo a questo possono fare riferimento.

Quindi si ritiene necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 2**) affinché il Comune provveda ad introdurre nelle Norme di attuazione una precisazione che le disposizioni riguardanti le "Aree di compensazione dei prati stabili" sono rivolte esclusivamente alle aree introdotte a seguito dell'approvazione del progetto per la nuova "Circonvallazione nord-est di Udine tra il ponte di Salt a Cerneglons" (costituente la Variante n. 26 al P.R.G.C.)."

#### Pronuncia comunale

"A superamento della Riserva, si provvede a recepire le indicazioni fornite, integrando in tal senso l'Articolo 22 – punto 2 delle Norme di Attuazione."

Il Comune integra le suddette Norme con la seguente dicitura:

"Tali aree si riferiscono esclusivamente a quelle introdotte a seguito dell'approvazione del progetto per la nuova "Circonvallazione nord-est di Udine", tra il ponte di Salt e Cerneglons (Variante n. 26 al P.R.G.C.)."

#### Verifica

L'Amministrazione comunale ha provveduto ad integrare le Norme di attuazione recependo le indicazioni della riserva.

Ne consegue che la riserva n. 2 può ritenersi superata.

#### Contenuto Riserva 3

"Le principali modifiche relative al **Sistema Relazionale** riguardano la viabilità e nello specifico l'adeguamento al "Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica" entrato in vigore a seguito della pubblicazione sul B.U.R. n. 1 del 4 gennaio 2012 del decreto del Presidente della Regione n. 300/Pres. di data 16 dicembre 2011. Ai sensi dell'art. 6, comma 11, della L.R. n. 18 del 29 dicembre 2011 (legge finanziaria 2012), il Piano suddetto ha efficacia, tranne che per le nuove infrastrutture di trasporto previste dallo stesso, dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del decreto di approvazione del Presidente della Regione, quindi dal 4 gennaio 2012. Ai sensi dell'art. 6, comma 14, della medesima legge, da tale data corre l'obbligo per il Comune e gli altri Enti territorialmente interessati, titolari di potestà pianificatoria, di adeguare gli strumenti urbanistici di grado subordinato.

Detto ciò si evidenzia che il Comune di Remanzacco, ai sensi del Piano suddetto, risulta interessato da due viabilità di primo livello di interesse regionale da ristrutturare: la Strada Statale n. 54 che percorre il Comune da ovest ad est e il tratto composto dalle Strade Provinciali nn. 48, 96 e 104 che si sviluppa lungo il Torrente Torre da nord a sud.

Nell'ambito dell'adeguamento al "Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica", il Comune propone nel Piano struttura quale previsione di ristrutturazione della strada statale n. 54 un tracciato alternativo posto a nord della zona commerciale (già realizzato) e un ambito di localizzazione costituito da una fascia di circa 80-100 m. di larghezza in cui sviluppare il tracciato della circonvallazione esterna all'abitato di Remanzacco.

A seguito di tali previsioni, il Comune ha ritenuto opportuno declassare il tratto dell'attuale S.S. 54 ricadente all'interno della zona commerciale, non identificandolo più come viabilità di interesse regionale in quanto sostituito dal tracciato a nord già realizzato. Tale modifica non riguarda invece il tratto di strada interno all'abitato di Remanzacco in quanto si ritiene che il Comune abbia valutato prematuro il trasferimento della viabilità di interesse regionale lungo la variante esterna (dato atto altresì che non risulta ancora individuato uno specifico tracciato stradale ma solamente un ambito di localizzazione).

Una modifica simile invece è stata attuata sulla strada che si sviluppa lungo il Torrente Torre da nord a sud, in cui il tratto di viabilità di interesse regionale, ricadente all'interno della zona produttiva, viene declassato a favore della nuova "Circonvallazione nord-est di Udine tra il ponte di Salt a Cerneglons", previsione introdotta dalla Variante n. 26 al P.R.G.C. e a tutti gli effetti vigente.

Dato atto comunque che l'individuazione dell'ambito di localizzazione del nuovo tracciato della viabilità da ristrutturare risulta di fatto una scelta comunale, si ritiene necessario, alla luce di quanto sin qui detto, che il trasferimento nel Piano operativo delle previsioni strutturali del suddetto ambito relativamente all'esatta definizione del tracciato viabilistico, sia supportato da un progetto redatto ai sensi dell'art. 7 delle Norme di attuazione del "Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica", e dall'acquisizione, sullo stesso progetto, del parere preventivo e vincolante della struttura regionale competente in materia di viabilità ed infrastrutture (art. 166 della L.R. n. 26/2012).

Va altresì evidenziato che, al fine del puntuale recepimento delle disposizioni del "Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica", i tratti di viabilità di interesse regionale indicati come "esistente" dal Piano Struttura devono essere modificati in "viabilità da ristrutturare".

Conseguentemente si ritiene necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 3**) affinché il Comune modifichi la dicitura dei tratti di viabilità di interesse regionale indicati come "esistente" dal Piano Struttura in "viabilità da ristrutturare", e integri la Relazione di struttura (Strategie) subordinando il trasferimento nel Piano operativo delle previsioni del suddetto ambito relativamente all'esatta definizione del tracciato viabilistico, alla redazione di un progetto ai sensi dell'art. 7 delle Norme di attuazione del "Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica" e all'acquisizione, sullo stesso progetto, del parere preventivo e vincolante della struttura regionale competente in materia di viabilità ed infrastrutture (art. 166 della L.R. n. 26/2012)."

#### Pronuncia comunale

"A superamento della Riserva, si provvede:

- a correggere, sul Piano Struttura, la dicitura relativa alla viabilità regionale di 1° livello da "esistente" a "da ristrutturare";
- ad integrare le Strategie, di cui al paragrafo "4.1 Viabilità meccanica" del sistema relazionale della Relazione di Struttura, con il nuovo punto a bis)."

...

"a bis) il trasferimento nel Piano operativo della previsione dei nuovi tracciati, all'interno dell'Ambito di localizzazione della viabilità e con raccordo della viabilità locale, relativamente all'esatta definizione del tracciato viabilistico, è subordinato alla redazione di un progetto ai sensi dell'Art. 7 delle Norme di attuazione del "Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica" e all'acquisizione, sullo stesso progetto, del parere preventivo e vincolante della struttura regionale competente in materia di viabilità ed infrastrutture (art. 166 della L.R. n. 26/2012)."

#### Verifica

L'Amministrazione comunale, concordando con i contenuti della riserva, ha provveduto a modificare gli elaborati Piano Struttura e Relazione di Struttura.

Conseguentemente, alla luce delle suddette modifiche, si può ritenere superata la riserva n. 3.

#### Contenuto Riserva 4

"Relativamente alle modifiche introdotte dalla Variante alla **Relazione di struttura** si formulano altresì le seguenti osservazioni:

- in relazione alle strategie introdotte per le zone A, B0 e B1.a, relative al divieto di realizzare interventi di edilizia libera che comportino incremento di volume, si evidenzia che la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. all'art. 16, co. 2, dispone che gli interventi di edilizia libera non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici, fatta eccezione per le zone A e B0 o singoli edifici ed esse equiparati. Inoltre al comma 3 del medesimo articolo si stabilisce che detti interventi non concorrono al calcolo del volume utile edificabile sull'area oggetto di intervento. Si ritiene pertanto necessario stralciare la suddetta strategia relativamente alla zona B1.a e definire in modo più puntuale quali siano gli interventi di edilizia libera da vietare nelle zone A e B0.
- In relazione alla flessibilità per la zona B1.b e nello specifico all'incremento dell'indice di edificabilità fondiaria, dovrà comunque essere introdotto, ai sensi dell'art. 35 delle Norme di attuazione del P.U.R.G., un limite massimo per tale indice pari a 4 mc/mq.
- Dovrà essere stralciata la strategia relativa alla zona D3.1 inerente la facoltà di realizzare anche insediamenti di nuovo impianto in quanto in contrasto con l'art. 37 delle Norme di attuazione del P.U.R.G., laddove definisce le zone omogenee D3 quelle corrispondenti agli insediamenti industriali ed artigianali singoli esistenti.
- Relativamente alla flessibilità introdotta per la zona H2 e nello specifico all'eventuale incremento della zona commerciale verso nord (che potrebbe svilupparsi anche con l'individuazione di un singolo ambito pari al 10% della superficie esistente di zona H2), si ritiene necessario che la stessa previsione, qualora proposta, debba essere preceduta dal parere vincolante della struttura regionale competente in materia di viabilità ed infrastrutture, in quanto tali previsioni insediative possono interferire con le infrastrutture di interesse regionale (art. 166 della L.R. n. 26/2012 e s.m.i.).
- In relazione alla flessibilità introdotta per la zona H3 in cui viene consentito l'ampliamento della zona all'interno della delimitazione dell'Ambito artigianale / commerciale individuato sulla tavola di Struttura, si evidenzia che il suddetto ambito non risulta classificato nel Piano Struttura; si ritiene necessario esplicitare in maniera più puntuale a quale ambito si faccia riferimento (verosimilmente agli Ambiti per insediamenti industriali / artigianali di interesse comprensoriale e comunale).

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 4**) affinché il Comune provveda a modificare l'elaborato Relazione di struttura recependo quanto riportato nelle suddette osservazioni."

#### Pronuncia comunale

"A superamento della Riserva, si osserva quanto segue:

- a. A superamento del presente punto della Riserva, in relazione alla richiesta di stralciare la strategia relativamente alla zona B1.a e definire in modo più puntuale quali siano gli interventi di edilizia libera da vietare nelle zone A e B0, si provvede ad ottemperarvi intervenendo in tal senso nei relativi dispositivi della Relazione di Struttura.
- b. Il parere regionale evidenzia la necessità di introdurre il limite max per l'indice fondiario delle Zone B1.b non superiore a 4mc/mq, fissato dal PURG per i sistemi insediativi diversi da quelli di supporto regionale e comprensoriale.

La limitazione richiesta viene inserita nel punto quinto della Flessibilità, attraverso la prescrizione che l'incremento del 20% dell'indice di fabbricabilità fondiaria non è applicabile per gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al punto quarto della Flessibilità.

Con ciò si ritiene di aver superato la Riserva.

- c. A superamento di questo punto della Riserva, relativa alla zona D3.1 inerente la facoltà di realizzare anche insediamenti di nuovo impianto, si provvede a stralciare quanto richiesto.
- d. Questo punto della Riserva chiede che la flessibilità relativa alla previsione di un eventuale incremento della zona commerciale verso nord contempra la necessità che la stessa sia preceduta dal parere vincolante della struttura regionale competente in materia di viabilità ed infrastrutture, in quanto tali previsioni insediative possono interferire con le infrastrutture di interesse regionale (art. 166 della L.R. n. 26/2012 e s.m.i.).

A superamento della Riserva si provvede ad integrare in tal senso il punto 2 della Flessibilità fissata per la Zona H2.

- e. In relazione a questo punto della Riserva riguardante la Zona H3, si provvede a precisare a quale entità territoriale la Relazione di Struttura intendeva riferirsi, tramite la sostituzione della definizione indicata di "Ambito artigianale/commerciale" in "Aree per insediamenti commerciali e di servizio".

Al fine, poi, di esplicitare in maniera più chiara l'applicazione del primo capoverso della flessibilità qui excepta, si provvede anche ad integrare il secondo capoverso con la denominazione dell'Ambito strutturale di appartenenza delle Zone D3.1 (Ambiti per insediamenti industriali/artigianali di interesse comprensoriale e comunale)."

#### Verifica

L'Amministrazione comunale ha provveduto a modificare l'elaborato Relazione di Struttura recependo quanto riportato dalle osservazioni formulate con la riserva, e conseguentemente la riserva n. 4 può ritenersi superata.

#### Contenuto Riserva 5

"Va infine evidenziato che, sulla base delle indicazioni riportate nella Relazione di Struttura, si riscontrano alcune non corrispondenze tra previsioni di Piano Struttura ed elaborati di zonizzazione, quali ad esempio:

- alcune zone B, come le Case del Bivio e le Case in Magnis, non rientrano all'interno delle "Aree insediative residenziali di recente edificazione ed espansione – Limite di massima espansione insediativa";
- la zona industriale posta al confine con il Comune di Povoletto non rientra all'interno degli "Ambiti per insediamenti industriali / artigianali di interesse comprensoriale e comunale";
- alcune zone E6.2 non rientrano all'interno del "Territorio agricolo conturbato negli insediamenti abitativi – produttivi – infrastrutturali".

Si ritiene pertanto necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 5**) affinché il Comune dia conto della non completa coerenza tra i suddetti elaborati e provveda alle opportune modifiche o, eventualmente, se la suddetta mancata conformità è frutto di scelte specifiche, provveda a motivarle ed esplicitarle in modo esaustivo."

#### Pronuncia comunale

"Con questa Riserva, la Regione ritiene di aver rilevato delle mancate corrispondenze tra le previsioni di Piano Struttura e Piano operativo (Zonizzazione), dimenticando le finalità diverse dei due strumenti che hanno guidato la stesura della Variante, secondo le indicazioni e gli indirizzi della L.R.5/2007 e s.m.i.

Infatti, mentre la Zonizzazione definisce l'assetto urbanistico del territorio ad oggi, il Piano Struttura ne progetta il possibile assetto futuro.

Secondo tale presupposto, è "realistico" individuare differenze previsionali legate a molteplici aspetti.

Nei casi richiamati, le differenze sono "volute", in quanto:

- a.1 Per le Case Magnis, la loro presenza non ha un valore strutturale, anche per non riconoscere un peso urbanistico a questo nucleo isolato, che tuttavia va riconosciuto in zona residenziale propria dal momento che l'origine residenziale agricola si è, nel tempo, trasformata in residenziale consolidandosi con nuovi insediamenti;
- a.2 per le Case del Bivio, a Ziracco, la scelta è stata quella di fissare un limite all'espansione residenziale ad est, escludendo le due nuove realizzazioni edilizie che, peraltro, non fanno parte del nucleo originario, con ciò evitando che con il loro riconoscimento si sviluppasse ulteriormente l'insediamento.

- b. Per la fascia di zona industriale D3.1 a confine con il Comune di Povoletto, la sua individuazione solo sul Piano operativo è finalizzata a riconoscere la pertinenza di insediamenti produttivi ricadenti nella zona industriale di Povoletto.

La scelta, quindi, è stata quella di dare coerenza all'assetto delle aree a cavallo del confine comunale. Questo non significa necessariamente riconoscere un valore strutturale che non può avere, visti la sua esiguità dimensionale ed il suo isolamento rispetto alle rimanenti aree produttive poste a sud, distacco dovuto alla presenza di elementi ambientali ed infrastrutturali che ne pregiudicano l'occupazione.

- c. Per ciò che riguarda le Zone E6.2 poste all'esterno del "Territorio agricolo conurbato negli insediamenti abitativi - produttivi - infrastrutturali", la scelta di individuarle in Zonizzazione tra il nucleo storico di Selvis e la relativa zona industriale è motivata dall'obiettivo di individuare aree di filtro tra l'abitato e le aree agricole tradizionali; su aree che hanno un evidente carattere di territorio "consumato"; tutto questo in proiezione di recuperarle alla funzione agricola - paesaggistica del territorio adiacente, come riprodotto sul Piano Struttura.

Tuttavia per contemperare le diverse visioni sull'argomento, si conviene con la Riserva limitatamente ai precedenti punti a.2 e c., confermando invece la scelta operata per i due punti rimanenti.

Pertanto si provvede a ricomprendere le aree interessate come di seguito:

- le Case del Bivio, a Ziracco sulla TAV. del Piano Struttura all'interno delle "Aree insediative residenziali di recente edificazione ed espansione - Limite di massima espansione insediativa";
- le Zone E6.2, sulla TAV. di Zonizzazione, trasformate in Zona E4.4.

Con le giustificazioni addotte e le modifiche apportate si ritiene di aver superato la Riserva."

#### Verifica

L'Amministrazione comunale ha provveduto a motivare ed esplicitare le scelte che hanno portato alla mancata conformità tra gli elaborati di Zonizzazione e di Struttura, operando altresì alcune modifiche in accoglimento della riserva regionale.

Relativamente alle zone E6.2 che non rientrano all'interno del "Territorio agricolo conurbato negli insediamenti abitativi - produttivi - infrastrutturali", si prende atto della scelta operata dal Comune di modificare la zonizzazione (da zona E6.2 a E4.4) dell'area posta tra il nucleo storico di Selvis e la relativa zona industriale, e di mantenere inalterate le altre zone E6.2 non rientranti all'interno dell'ambito suddetto.

Tuttavia, al fine di rendere coerenti gli elaborati di Zonizzazione ed il Piano Struttura con la Relazione di Struttura risulta necessario modificare quest'ultima sostituendo al punto 2.4 la dicitura "Esso comprende la Zona E6.2" con il seguente periodo "Esso comprende parte della Zona E6.2".

Conseguentemente la riserva n. 5 può ritenersi superata solamente apportando la suddetta modifica.

#### Contenuto Riserva 6

"A livello zonizzativo la Variante riconosce con zona residenziale B alcuni insediamenti esistenti e aree mediamente piccole interne o contigue ad altre già così classificate.

Si evidenzia tuttavia che per alcune nuove previsioni di zona B2 (ad esempio una modifica a Cerneglons e una ad Orzano) non risulta puntualmente verificata la presenza di opere di urbanizzazione (soprattutto l'accessibilità in quanto poste in area retrostante rispetto alla viabilità), non rientrando per altro le stesse neanche all'interno del perimetro delle Aree urbanizzate ed edificate come definite dalla tavola A4.

Per tali aree non viene quindi pienamente rispecchiata la definizione di zona omogenea B come desumibile vuoi dalle Norme di attuazione del P.U.R.G., vuoi ed in particolare dal D.P.G.R. n. 0126/1995.

Si ritiene quindi necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 6**) affinché il Comune provveda a dimostrare esaurientemente e puntualmente l'esistenza delle suddette opere di urbanizzazione o, in caso contrario, provveda allo stralcio delle corrispondenti previsioni di zona B, anche in riferimento a quanto disposto dall'art. 5, co. 1 e 3, del D.P.G.R. n. 0126/Pres. del 20 aprile 1995 e s.m.i. "Revisione degli standard urbanistici regionali" e dall'art. 22, co. 2, della L.R. n. 19/2009 e s.m.i."

#### Pronuncia comunale

"La Regione contesta, con questa Riserva, la legittimità di due nuovi lotti di Zona B2 individuati a Cerneglons e

Orzano, sottolineando che essi non rispecchiano i criteri per l'individuazione delle Zone B definiti dal PURG e dal DPGR 126/95, evidenziando anche la loro esclusione dalle aree urbanizzate ed edificate.

A tal proposito si chiarisce quanto segue:

- l'area di Cerneglons, trattandosi di lotto unitario, è accessibile direttamente dalla viabilità pubblica ed è dotata di tutte le opere di urbanizzazione che, peraltro, sono presenti lungo quella viabilità;
- l'area di Orzano appartiene all'insediamento residenziale adiacente della cui accessibilità e dotazione di opere di urbanizzazione usufruisce ed al potenziamento del quale è rivolta.

Per ciò che riguarda l'esclusione delle aree in argomento dal perimetro delle Aree urbanizzate ed edificate, essa discende solo da una scrupolosa e rigorosa applicazione dei criteri metodologici di cui al comma 1, Art.5 del DPGR 126/95, in particolare il punto 2a, che tuttavia non esclude il loro coinvolgimento tra le stesse, anche in virtù del comma 3 del medesimo articolo, laddove stabilisce che le Zone B devono essere "prioritariamente" interne, ma non "esclusivamente".

Tanto è, che nella Relazione di Struttura è prevista la possibilità di individuare nuove Zone B all'esterno delle aree urbanizzate, sia pur in una quantità non superiore al 30%.

Dal momento che, come detto, tali aree sono urbanizzate, si provvede a rettificare la cartografia relativa alle Aree edificate e Aree urbanizzate. (TAV. X.d - estratto)

Per ciò che attiene, infine, al rispetto dei criteri del PURG per il rispetto delle Zone B, si prescinde dalla dimostrazione perché l'intero ambito di Zona B di cui fa parte ciascuna area, cui va riferita la verifica, rispetta ampiamente il rapporto di 1/8 tra superficie coperta degli edifici esistenti, comprendendo in essa anche quella delle loro pertinenze sature, e la superficie fondiaria dell'ambito stesso.

Pertanto, le aree eccepite sono giustificabili all'interno dei riferimenti normativi richiamati e, con le giustificazioni fornite, si ritiene di aver superato la Riserva."

#### Verifica

L'Amministrazione comunale ha provveduto a chiarire l'esistenza delle opere di urbanizzazione relativamente ai due nuovi lotti di zona B2 in quanto l'area di Cerneglons costituisce un lotto unitario accessibile direttamente dalla viabilità pubblica e dotato di tutte le opere di urbanizzazione, e l'area di Orzano appartiene all'insediamento residenziale adiacente della cui accessibilità e dotazione di opere di urbanizzazione usufruisce ed al potenziamento del quale è rivolta.

Alla luce delle suddette specificazioni, si può ritenere superata la riserva n. 6, fermo restando che resta comunque in capo al Comune la puntuale verifica dei presupposti per il rilascio di permessi di costruire così come previsti dall'art. 22, co. 2, della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

#### Contenuto Riserva 7

"Relativamente alle attività produttive, va innanzitutto sottolineato che il Consiglio comunale nella deliberazione di adozione della Variante in esame, ha accolto un emendamento con la richiesta di stralciare dalle Norme di attuazione della zona D3.1, il punto 6.2 relativo agli ambiti assoggettati a prescrizioni, limitatamente alle disposizioni poste sull'area contrassegnata da doppio asterisco ove veniva consentita la realizzazione di un parco fotovoltaico. Tale accoglimento comporta conseguentemente anche una modifica a livello azionizzativo.

Va tuttavia rilevato che, nonostante l'emendamento risulti parte integrante della deliberazione di adozione della Variante, gli elaborati grafici, normativi ed illustrativi (come adottati dalla deliberazione stessa) non risultano aggiornati e resi conformi alla volontà consiliare.

Si ritiene quindi necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 7**) affinché il Comune provveda ad adeguare gli elaborati di Variante a quanto indicato nella deliberazione consiliare n. 2/2013 e nello specifico all'emendamento accolto; nell'operare tale adeguamento dovrà porsi l'attenzione ad attuare, oltre alle modifiche zonizzative e normative, anche tutti i riferimenti alle modifiche stesse (quali ad esempio la superficie totale di zona D, etc.) riportati negli altri elaborati costituenti la Variante in esame."

#### Pronuncia comunale

"A superamento della Riserva, si provvede ad adeguare i seguenti elaborati secondo quanto previsto dall'emendamento del Consiglio comunale con il quale è stata stralciata l'area produttiva D3.1 destinata ad ospitare esclusivamente un Parco fotovoltaico, ubicata ad ovest della Strada di Oselin - S.P. n. 48 di Prepotto, riclassificandola in Zona Agricola:

- Tavola di Zonizzazione, con la nuova rappresentazione;
- Relazione di Struttura, con la correzione, in riduzione, del valore della superficie di Zona D3.1 al punto "2.1.b Zona D3.1 – Flessibilità";

- *Norme di attuazione, con lo stralcio, al punto 6.2 dell'ART. 15.2 - ZONA OMOGENEA D3.1, delle relative specifiche prescrizioni."*

#### Verifica

L'Amministrazione comunale ha provveduto, come richiesto dalla riserva regionale, ad adeguare gli elaborati di Variante a quanto indicato nella deliberazione consiliare n. 2/2013 e nello specifico all'emendamento accolto, e conseguentemente la riserva n. 7 può ritenersi superata.

#### Contenuto Riserva 8

*"La Variante trasforma altresì alcuni ambiti attualmente classificati come zona omogenea D2 (per insediamenti industriali/artigianali di previsione e soggetti a pianificazione attuativa) in zona omogenea D3.1 (per insediamenti industriali/artigianali aggregati esistenti).*

*Tale modifica trova giustificazione nel fatto che risultano approvati ed attuati i Piani Particolareggiati riferiti alle aree in esame.*

*Va rilevato tuttavia che per l'ambito situato lungo la Strada Provinciale n. 48 in corrispondenza della ferrovia e per l'ambito retrostante il P.R.P.C. denominato "C.D. Immobiliare/Prefir", non risulta approvato alcun Piano particolareggiato, venendo quindi meno le motivazioni addotte a giustificazione delle modifiche introdotte, e rilevato altresì che alcune delle aree in esame non pare risultino dotate delle necessarie opere di urbanizzazione.*

*Si ritiene pertanto necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 8**) affinché il Comune provveda ad indicare quali siano gli elementi di novità rispetto all'impostazione vigente del Piano per i quali il Comune ritiene di poter giustificare l'attuazione degli ambiti di cui sopra attraverso intervento diretto invece della predisposizione di un Piano particolareggiato, posto che per alcune aree non pare siano garantite le necessarie opere di urbanizzazione."*

#### Pronuncia comunale

*"In relazione alle aree eccpite si segnala che la modifica di assetto effettuato con la Variante in argomento discende:*

- *per le Aree ubicate lungo la Strada Provinciale n. 48 in corrispondenza della ferrovia, dal fatto che esse sono pressoché interamente di proprietà della Ditta FAREM ivi presente, di cui costituiscono la pertinenza per eventuali ampliamenti e/o per le necessità funzionali dell'insediamento stesso.*

*Tutto questo consente ragionevolmente di giustificare il cambio di modalità di attuazione.*

- *per l'area retrostante il P.R.P.C. denominato "C.D. Immobiliare/Prefir", dal fatto che la stessa è stata sottratta alla subordinazione al PRPC perché legata all'insediamento di cui al mappale n.248, fronte stante la S.P. n. 104 di Salt, da cui riceve l'unica accessibilità.*

*Essendo mancata la condivisione sulla realizzazione di un piano attuativo unitario nell'ambito del PRPC Prefir, l'unica possibilità di utilizzo è connessa all'attività esistente sul mappale n.248.*

*In questa ottica è stato tolto l'obbligo del piano attuativo modificando la zonizzazione.*

*A sostegno di quanto riportato si allegano, gli estratti catastali aggiornati delle due situazioni.*

*Con tali considerazioni si ritiene di aver superato la Riserva."*

#### Verifica

L'Amministrazione comunale ha provveduto a fornire le motivazioni che consentono l'attuazione degli ambiti oggetto della riserva attraverso intervento diretto invece che con la predisposizione di un Piano particolareggiato.

Al fine di verificare puntualmente l'accessibilità dei lotti in esame, in sede istruttoria è stata acquisita ulteriore documentazione relativa alla proprietà delle aree interessate (visure catastali).

Conseguentemente, anche a seguito del supplemento istruttorio svolto da questo Ufficio, si può ritenere superata la riserva n. 8, fermo restando che resta in capo al Comune la puntuale verifica dei presupposti per il rilascio di permessi di costruire così come previsti dall'art. 22, co. 2, della L.R. n. 19/2009 e s.mi.

#### Contenuto Riserva 9

*"In relazione alla tematica viabilità, la Variante provvede ad adeguare il P.R.G.C. al "Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica" ed in particolare all'art. 6 delle Norme di attuazione dello stesso, definendo le fasce di rispetto stradali relativamente alla viabilità di interesse regionale di primo livello, nonché introducendo in zonizzazione un "Ambito di rispetto per la localizzazione del tracciato della viabilità regionale di 1° livello e di connessione con quella locale".*

*Il Comune individua le suddette fasce di rispetto direttamente in zonizzazione nell'ambito delle zone agricole e, per le altre zone omogenee, inserendo in normativa dei limiti di distanza da viabilità regionale.*

*Si evidenzia che, nell'operare tale adeguamento, il Comune non ha ritenuto opportuno definire i suddetti limiti di distanza per la viabilità di cui si prevede il futuro declassamento e nello specifico:*

- l'attuale s.s. 54 ricadente all'interno della zona commerciale, sostituita dal tracciato a nord già realizzato;
  - la strada che si sviluppa da nord a sud (strade provinciali nn. 48, 96 e 104), ricadente all'interno della zona produttiva, declassata a favore della nuova "Circonvallazione nord-est di Udine tra il ponte di Salt e Cerneglons".
- Tale scelta non si ritiene condivisibile in quanto sino all'effettivo declassamento della viabilità in esame, le strade esistenti mantengono la classificazione di viabilità di interesse regionale di primo livello e, conseguentemente, devono essere garantite le relative fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, anche a salvaguardia della sicurezza veicolare dei tratti interessati. Si ritiene comunque necessario mantenere le fasce di rispetto anche in corrispondenza dei nuovi tratti di viabilità quali il tracciato a nord della zona commerciale e la nuova Circonvallazione nord-est di Udine.

Va altresì evidenziato che per alcune zone omogenee (ad esempio la zona B3) le disposizioni introdotte in normativa non risultano conformi a quanto indicato dal "Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica".

Conseguentemente si ritiene necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 9**) affinché il Comune provveda al puntuale adeguamento del P.R.G.C. al "Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica" e nello specifico all'art. 6 delle Norme di attuazione dello stesso, introducendo le fasce di rispetto stradale anche per la viabilità extraurbana di interesse regionale di primo livello di cui si prevede il declassamento e verificando la conformità delle disposizioni normative delle singole zone omogenee, a quanto riportato dal suddetto art. 6. Nell'operare il suddetto adeguamento il Comune potrà valutare la possibilità di inserire una norma che consenta di prevedere fin da ora la distanza dalle strade da porsi in atto a seguito dell'effettivo declassamento dell'attuale viabilità di interesse regionale in favore delle nuove previsioni infrastrutturali."

#### Pronuncia comunale

"In merito alla presente Riserva, si formulano le osservazioni che seguono.

Il tratto originale della SS.54 è stato declassato a viabilità comunale a seguito del trasferimento dell'analogo riconoscimento di viabilità regionale di primo livello del nuovo tracciato posto più a nord, compreso tra i due svincoli stradali a rotatoria.

Pertanto, sulla viabilità declassata non si procede alla fissazione delle fasce di rispetto richieste, mentre per la nuova viabilità la fascia di legge è rispettata con le Norme di attuazione vigenti che prevedono il medesimo valore di ampiezza (20m), perché trattasi di area esterna al centro abitato e dotata di piano attuativo approvato (Art.6, co.3 delle NTA del "Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica").

A sostegno di quanto espresso, si allega il Verbale di presa in carico del nuovo tracciato di viabilità SS.54 da parte dell'A.N.A.S. del 23.08.2013.

Per i rimanenti tratti di viabilità regionale di primo livello, esterni ai centri abitati, sono già rispettate le previsioni del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (40m per viabilità extraurbana di primo livello diversa da quella assoggettata a pedaggio) secondo gli arretramenti previsti dalle norme di attuazione.

Si ritiene con ciò di aver superato la Riserva."

#### Verifica

L'Amministrazione comunale, visto il verbale di presa in carico da parte dell'A.N.A.S., ha confermato che il tratto originale della SS. 54 è stato declassato a viabilità comunale a seguito del riconoscimento a viabilità regionale di primo livello del nuovo tracciato posto più a nord, compreso tra i due svincoli stradali a rotatoria. Pertanto, sulla viabilità declassata non ha provveduto ad adeguare le fasce di rispetto al "Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica" (PRITMML), in quanto tale tratto non risulta più classificato come viabilità di interesse regionale.

Relativamente ai tratti di viabilità interni ai centri abitati si evidenzia innanzitutto che, dal combinato disposto dell'art. 3 del Nuovo codice della strada e degli artt. 5 e 6 delle Norme di attuazione del PRITMML, si evince che le fasce di rispetto, da garantire a protezione della rete viaria di primo livello individuata dal Piano stesso, trovano applicazione limitatamente alle tratte di tali viabilità esterne ai centri abitati così come delimitati ai sensi dell'art. 4 del Nuovo codice della strada.

Nei centri abitati, il Comune, ai sensi dell'art. 6, co. 5, delle Norme di attuazione del PRITMML, deve adottare le misure più idonee per garantire i livelli di servizio previsti dal Piano stesso per i tratti urbani degli assi stradali di Categoria C, nonché per consentirne la riqualificazione.

Il Comune nell'individuare dette misure a garanzia dei livelli di servizio ha previsto nelle Norme di attuazione i seguenti limiti di distanza all'interno dei centri abitati:

- Lungo la SS. 54, sono previsti metri 15 per le zone C, metri 10 per le zone B2 e B3, sino a non aver alcun limite per le zone di centro storico come le zone A e Bo in quanto aree già edificate sul frontestrada.
- Lungo la strada che si sviluppa da nord a sud (strade provinciali nn. 48, 96 e 104), ricadente all'interno della zona produttiva D2 e D3.1 (all'interno dei centri abitati), i limiti di distanza da strada sono pari a 10 metri, proprio in funzione della riqualificazione del tratto di strada attraverso il by-pass esterno previsto dalla nuova "Circonvallazione nord-est di Udine tra il ponte di Salt e Cerneglons".  
Tuttavia, nelle Norme di attuazione della Variante, tali limiti di 10 metri fanno riferimento alla "viabilità locale" in quanto il Comune ha probabilmente inteso già classificare come "locale" il tratto di viabilità sopra indicato, seppur non ancora effettivamente declassato. Come già indicato dalla riserva tale scelta non si ritiene condivisibile e conseguentemente risulta necessario classificare il suddetto tratto di viabilità come "Viabilità regionale di primo livello esistente" mantenendo comunque inalterato il suddetto limite di distanza pari a 10 metri.

Va infine evidenziato che, all'esterno dei centri abitati (come individuati dall'ulteriore documentazione acquisita in sede istruttoria), alcune fasce di rispetto riportate in zonizzazione e le disposizioni delle Norme di attuazione di alcune zone omogenee (B2, B3), risultano ancora non pienamente conformi a quanto disciplinato dal "Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica".

Conseguentemente, alla luce di quanto sin qui esposto, la riserva n. 9 può ritenersi superata solamente rettificando la zonizzazione prevedendo, per i tratti di viabilità di interesse regionale di primo livello, fasce di rispetto conformi all'art. 6 delle Norme di attuazione del "Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica" (PRITMML), e modificando le Norme di attuazione della Variante come di seguito riportato:

- All'art. 10.5 "Zona omogenea B2", co. 5 all'interno dell'indice "D.S. min." sostituire la dicitura:  
"10,00 m. da viabilità regionale di primo livello" con  
"10,00 m. da viabilità regionale di primo livello all'interno dei centri abitati;  
- 20,00 m. da viabilità regionale di primo livello all'esterno dei centri abitati;"
- All'art. 10.6 "Zona omogenea B3", co. 6 all'interno dell'indice "D.S. min." sostituire la dicitura:  
"10,00 m. da viabilità regionale di primo livello (SS. 54) e da s.p. di Prepotto" con  
"10,00 m. da viabilità regionale di primo livello all'interno dei centri abitati, e da s.p. di Prepotto;  
- 20,00 m. da viabilità regionale di primo livello all'esterno dei centri abitati;"
- All'art. 15.1 "Zona omogenea D2", co. 5 all'interno dell'indice "D.S. min." aggiungere dopo il periodo "10,00 m. da viabilità locale" la seguente dicitura:  
"10,00 m. da viabilità regionale di primo livello esistente all'interno dei centri abitati;  
- 40,00 m. da viabilità regionale di primo livello all'esterno dei centri abitati se è previsto ma non ancora esecutivo al 4/1/2012 il Piano attuativo comunale;  
- 20,00 m. da viabilità regionale di primo livello all'esterno dei centri abitati se l'attuazione è diretta o se è già esecutivo al 4/1/2012 il Piano attuativo comunale;"
- All'art. 15.2 "Zona omogenea D3.1", co. 5 all'interno dell'indice "D.S. min." sostituire la dicitura "40,00 m. da viabilità regionale di primo livello" con  
"10,00 m. da viabilità regionale di primo livello esistente all'interno dei centri abitati;  
- 40,00 m. da viabilità regionale di primo livello all'esterno dei centri abitati se è previsto ma non ancora esecutivo al 4/1/2012 il Piano attuativo comunale;  
- 20,00 m. da viabilità regionale di primo livello all'esterno dei centri abitati se l'attuazione è diretta o se è già esecutivo al 4/1/2012 il Piano attuativo comunale;"

#### Contenuto Riserva 10

"Relativamente alle modifiche introdotte alle Norme di attuazione del P.R.G.C., si evidenzia innanzitutto che, nell'ambito dell'aggiornamento ed adeguamento conseguente all'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative, la Variante provvede a modificare le definizioni dei parametri edilizi in conformità con quanto disposto dalla L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

Detto ciò, si sottolinea che nell'operare l'adeguamento alla L.R. n. 19/2009 è stata anche introdotta la definizione di Volume Utile in luogo della precedente definizione di Volume geometrico (prodotto della Superficie coperta per l'altezza).

Va altresì detto che per il calcolo degli indici di fabbricabilità si fa riferimento ad un generico volume massimo, che tuttavia non risulta esplicitato tra parametri edilizi definiti dal Piano; si può quindi desumere che, in mancanza di altre indicazioni normative sulla metodologia di calcolo del volume massimo, debba essere utilizzato il Volume Utile per la definizione dei suddetti indici di fabbricabilità.

Ciò comporta che, a parità di indice di fabbricabilità, vi sia su ogni singola area costruibile una potenzialità edificatoria maggiore rispetto alle vigenti previsioni di P.R.G.C. Di tale nuova potenzialità non si è tuttavia tenuto conto nel calcolo della capacità insediativa residenziale teorica massima, calcolo eseguito sulla base del D.P.G.R. n. 0126/Pres. del 20 aprile 1995, quindi considerando il volume geometrico (e non il Volume Utile) delle unità territoriali prese a riferimento. Ciò potrebbe portare ad una analisi sovradimensionata del dimensionamento del Piano.

Va altresì sottolineato che l'art. 61, co. 2 bis della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., in riferimento alla possibilità del suddetto adeguamento anche mediante varianti parziali, impone l'obbligo di indicare l'incidenza dello stesso sulla capacità insediativa teorica residenziale con la facoltà di modificare gli indici di fabbricabilità.

Conseguentemente si ritiene necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 10**) affinché il Comune dia conto di quanto sin qui evidenziato e nel caso provveda ad operare le conseguenti modifiche."

#### Pronuncia comunale

"Si premette che nelle Norme di attuazione i parametri usati si riferiscono al volume utile.

La Regione, con questa Riserva, mette in discussione il calcolo della CIRTM in seguito all'adozione delle definizioni della L.R. 16/2009, soprattutto in relazione a quella del Volume utile.

A tal riguardo, non si può negare che l'applicazione del nuovo metodo di calcolo del Volume utile, se rapportato agli indici di fabbricabilità utilizzati e confermati del precedente piano, comporti la facoltà di realizzare volumetrie maggiori.

Tuttavia, non è né automatico né immediato calcolare in maniera così astratta questo surplus.

Per quanto riguarda la CIRTM, merita comunque affrontare il problema partendo dalle considerazioni che seguono.

E' innanzitutto necessario distinguere tra aree edificate e aree libere, perché sulle prime l'incidenza della nuova metodologia si può ritenere limitata in ragione di un assetto edilizio precostituito, che difficilmente, se non con elevata onerosità, può essere oggetto di interventi integrativi in grado di sfruttare appieno la volumetria ammissibile.

Nelle Zone B0 e B1.a, innanzitutto, è ammesso solo l'ampliamento in percentuale del volume esistente; in questo caso, dovendosi riferire al volume utile, l'ampliamento consentito si riduce.

Nelle Zone B1.b, oltre alla stessa possibilità della B1.a, è ammessa anche la nuova costruzione, ma solo sulle contenutissime aree libere, per cui l'effetto è ininfluenza.

Per le Zone B2 edificate, vale quanto sopra espresso, risultando di fatto poco incidente la possibilità di realizzare il volume potenziale dovendo intervenire sull'impianto strutturale dell'edificio, che nella sostanza si riduce a limitati ampliamenti funzionali, ma non riorganizzativi.

Tale conclusione vale anche per gli edifici ricadenti nelle Zone C edificate, tenendo conto che questi hanno anche aree di pertinenza limitate che difficilmente sopportano nuove consistenti integrazioni.

Resta da analizzare, quindi, la ricaduta delle nuove metodiche di calcolo sulle Zone B2 libere e sulle Zone C non edificate.

Di queste ultime, però, bisogna distinguere quelle già dotate di piano attuativo in vigore che, senz'altro sono organizzate per accogliere volumi definiti con il sistema precedente e per le quali valgono le considerazioni espresse per le Zone C edificate, da quelle ancora da attuare che vanno comunque articolate a seconda che siano utilizzabili con edilizia a blocco (condomini) o uni/bifamiliare.

Per le lottizzazioni impostate per tipologie uni/bifamiliari, lo sfruttamento completo delle potenzialità edificatorie potrà risultare problematico, stante l'incidenza del costo del terreno, costringendole ad una organizzazione simile a quella dei piani già attuati.

Alla fine, il problema sollevato dalla riserva potrebbe sussistere soprattutto per le lottizzazioni con previsione di tipologie edilizie a blocco.

Per le Zone B2, se non uguale, molto probabilmente il problema e le valutazioni conseguenti sono analoghe a quelle delle Zone C appena descritte.

In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e delle suscettività delle aree esaminate, la Riserva può ritenersi efficace solo su una parte limitata di Zone C di nuovo impianto in relazione alle tipologie edilizie insediabili, desumibili da quelle prevalenti nelle aree contermini (Zona C a nord del Capoluogo) e su una percentuale contenuta delle Zone B2, sulle quali si potrà riscontrare l'efficacia dell'applicazione della nuova tipologia di calcolo (circa 1/4 - 1/5 dell'estensione delle Zone B2).

*Pertanto, alla luce di quanto analizzato si può ritenere che l'incidenza del nuovo metodo di calcolo del volume (Volume utile) risulti estremamente limitata e, comunque, tale da non riflettersi significativamente sulla CIRTM del piano, per cui non è necessario modificare gli indici di fabbricabilità.*

*Con ciò si ritiene di aver superato la Riserva."*

#### Verifica

Il Comune ha provveduto, come richiesto dalla riserva regionale, ad indicare l'incidenza dell'adeguamento delle definizioni dei parametri edilizi alla L.R. n. 19/2009 e s.m.i., sulla capacità insediativa teorica residenziale specificando che non risulta necessario modificare gli indici di fabbricabilità.

Va tuttavia evidenziato che, a seguito dell'accoglimento in sede di approvazione della Variante della osservazione n. 17, le definizioni dei parametri edilizi non risultano più adeguate alla L.R. n. 19/2009 e s.m.i.; nello specifico l'introduzione, nella definizione di superficie coperta, della dicitura "Sono esclusi dal calcolo i balconi con profondità inferiore a m 1,20 e gli sporti di linda fino alla sporgenza di m 1,50." non risulta corrispondente alle disposizioni della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. e del relativo regolamento di attuazione (D.P.Reg. n. 018/Pres. del 20 gennaio 2012).

Conseguentemente la riserva n. 10 può ritenersi superata solamente stralciando dalle Norme di attuazione del P.R.G.C. all'art. 2, co. 2.1, lett. g) la dicitura "Sono esclusi dal calcolo i balconi con profondità inferiore a m 1,20 e gli sporti di linda fino alla sporgenza di m 1,50."

#### Contenuto Riserva 11

*"Infine, si ritiene altresì necessario formulare le seguenti osservazioni in relazione alle ulteriori modifiche introdotte alle Norme di attuazione:*

- Si evidenzia che alcune definizioni delle destinazioni d'uso ammesse nelle singole zone omogenee (ad es. nelle zone D) non risultano pienamente adeguate alla L.R. n. 19/2009 ed in particolare all'art. 5 della legge stessa. Si ritiene necessario che il Comune provveda ad operare tale adeguamento, facendo riferimento alle destinazioni d'uso come indicate dal suddetto art. 5 e nello specifico a quanto disciplinato dal comma 1 del medesimo articolo. Il Comune potrà eventualmente esemplificare alcune tipologie di attività ammesse all'interno delle zone omogenee (ad esempio per la destinazione industriale prevedere depositi o uffici connessi all'attività produttive, attrezzature tecnologiche, servizi per il personale, etc.) rimanendo comunque nell'ambito delle definizioni delle destinazioni d'uso come disciplinate dalla L.R. n. 19/2009 e s.m.i. Un tanto, in ottemperanza a quanto disposto nel citato comma 1 dell'art. 5, laddove si precisa che ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi le destinazioni d'uso degli immobili sono distinte nelle categorie individuate nell'art. 5, co. 1, della L.R. n. 19/2009.*
- Relativamente all'individuazione degli interventi edilizi ammessi nelle zone omogenee, si sottolinea che ai sensi dell'art. 61 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. le definizioni di cui alla legge medesima prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti ed adottati. Si ritiene necessario che il Comune verifichi puntualmente la conformità delle indicazioni di P.R.G.C. a quanto disciplinato dalla L.R. n. 19/2009 e s.m.i. e provveda eventualmente alle necessarie modifiche (ad es. l'intervento di conservazione tipologica previsto per i fabbricati esistenti in zona A7, non è più disciplinato dalla legge stessa, facendone quindi mancare il necessario riferimento normativo).*
- In relazione alle disposizioni introdotte per alcune zone omogenee (ad es. per le zone A, B0 e B1.a, C, etc.) relative al divieto di realizzare interventi di edilizia libera, si evidenzia che la L.R. n. 19/2009 e s.m.i., all'art. 16, co. 2, dispone che gli interventi di edilizia libera non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici, fatta eccezione per le zone A e B0 o singoli edifici ad esse equiparati. Inoltre al comma 3 del medesimo articolo si stabilisce che detti interventi non concorrono al calcolo del volume utile edificabile sull'area oggetto di intervento. Si ritiene pertanto necessario, in riferimento anche a quanto già indicato per la rappresentazione strutturale, stralciare le suddette disposizioni relativamente alle zone omogenee diverse dalla A e B0, e definire in modo più puntuale quali siano gli interventi di edilizia libera da vietare nelle zone A e B0.*
- Si ritiene necessario verificare ed aggiornare alcuni riferimenti a disposizioni normative modificate o abrogate a seguito dell'entrata in vigore di più recente disciplina (ad esempio il riferimento al D.Lgs. 152/1999 sostituito dal D.Lgs. 152/2006, etc.).*
- Si evidenzia che le procedure di attuazione degli interventi nelle zone omogenee E prevedono il solo intervento diretto; si ritiene necessario che il Comune operi le opportune integrazioni al fine di rendere conformi le Norme di attuazione della Variante a quanto disposto dall'art. 38 delle Norme di attuazione del P.U.R.G. e, nella fattispecie, laddove viene subordinata l'attuazione degli interventi per la realizzazione di "allevamenti zootecnici a*

carattere industriale" ed "edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati all'attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole", alla predisposizione di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata.

- In relazione alle limitazioni imposte dall'art. 28 alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e calore fotovoltaici e a biogas, si evidenzia innanzitutto che, come già precedentemente esposto, gli interventi previsti dall'art. 16 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. (attività edilizia libera) e nella fattispecie quelli di cui al co. 1, lett. m) ed mbis) del medesimo articolo, non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici, fatta eccezione per le zone A e B0.

Si evidenzia altresì che in materia è stata recentemente approvata la L.R. n. 19/2012.

Ai sensi della suddetta normativa il Piano Energetico Regionale (PER) dovrà contenere "l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili sulla base dei criteri di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)" (art. 5, co. 4, lett. i), L.R. n. 19/2012).

Il Documento Energetico Comunale (DEC) dovrà contenere "l'individuazione, subordinatamente all'approvazione del PER o dell'APR di cui all'articolo 5 e nel rispetto dei loro contenuti, degli ambiti e dei complessi edilizi del territorio comunale ritenuti particolarmente idonei e di quelli ritenuti inidonei fino alla preclusione, per lo sfruttamento delle diverse potenzialità energetiche delle singole fonti, con le eventuali relative specifiche condizioni tecniche di ammissibilità, da introdurre successivamente negli strumenti urbanistici comunali;" (art. 6, co. 1, lett. e), della L.R. n. 19/2012).

Detta normativa sancisce quindi la competenza regionale dell'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti in esame e, solo subordinatamente all'approvazione del PER ed al rispetto dei suoi contenuti, la competenza comunale all'individuazione di detti ambiti all'interno del proprio territorio. Nelle more di approvazione del PER trovano comunque applicazione, in linea generale, tutte le disposizioni vigenti in materia di energia e nello specifico la recente L.R. n. 19/2012.

Conseguentemente, si ritiene necessario stralciare quanto disposto dall'art. 28 "Impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile". Va comunque sottolineato che eventuali nuove indicazioni comunali non potranno in ogni caso essere in contrasto con quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia di energia e nello specifico dalla L.R. n. 19/2012 e dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al Decreto Ministeriale 10 settembre 2010.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene necessario sollevare una riserva vincolante (**Riserva n. 11**) affinché il Comune provveda a modificare le Norme di attuazione del P.R.G.C. recependo quanto riportato nelle suddette osservazioni."

#### Pronuncia comunale

"A superamento della Riserva, si interviene come segue:

- a. In merito al presente punto della Riserva, si provvede a riorganizzare l'elenco delle destinazioni d'uso ammesse nelle zone D (art. 15 delle Norme di attuazione), in conformità alle categorie individuate all'Art. 5 della L.R. 19/2009.  
Per quanto riguarda le destinazioni d'uso ammesse nelle rimanenti zone omogenee, si ritiene di confermare l'impostazione assunta che, oltre ad essere sufficientemente conforme al dettato di cui all'Art.5 citato, è oltremodo necessaria a garantire l'assetto funzionale voluto.
- b. Si provvede a correggere la definizione di "intervento di conservazione tipologica" riportata erroneamente all'Art 9.2 - Zona A7 con "risanamento conservativo".
- c. Relativamente a questo punto, in cui si chiede di stralciare le disposizioni introdotte per alcune zone omogenee diverse da A e B0, relative al divieto di realizzare interventi di edilizia libera e di definire in modo più puntuale quali siano gli interventi di edilizia libera da vietare nelle zone A e B0, si precisa quanto segue:
  - per le Zone A e B0, gli interventi di edilizia libera da escludere sono sufficientemente definiti ai paragrafi "Norme particolari" relative alle singole zone;
  - per le Zone B1.a e C, si provvede allo stralcio del divieto di intervenire con tali attività.
- d. Si provvede ad aggiornare il riferimento al D.Lgs. 152/99 con il D.Lgs. 152/2006 relativamente alle Norme in materia ambientale da rispettare da parte delle imprese produttrici nelle Zone D2,D3.1 ,D3.2.
- e. Riguardo a questo rilievo regionale si sottolinea che gli allevamenti a carattere intensivo, assimilabili agli insediamenti zootecnici a carattere industriale di cui all'art.38 delle Norme del PURG, come nuovo insediamento non sono previsti su tutto il territorio comunale.

L'unica zona del Comune di Remanzacco nella quale sono rinvenibili è la Zona E5 e limitati nel numero di due anche dalla presente variante.

Per essi è infatti previsto da tempo il solo consolidamento esclusivamente all'interno di fabbricati esistenti, per i quali è consentito anche l'adeguamento e l'ampliamento che ha, peraltro, come riferimento la Superficie coperta esistente alla data di adozione del PRGC approvato nel 1999.

La riproposizione di questa norma vigente, ricade su due previsioni che hanno già quasi saturato le possibilità di ampliamento sulla base di prescrizioni che hanno, fin dall'inizio, calibrato le potenzialità edificatorie secondo le politiche comunali di concerto con le esigenze imprenditoriali.

La facoltà qui contenuta ha sempre usufruito della possibilità dell'intervento diretto, anche sulla base dei precedenti esami istruttori che hanno interpretato la norma del PURG richiamata, come riferita a "nuova costruzione" di allevamenti intensivi; diversamente dal caso specifico dove tali allevamenti sono esistenti, ben attrezzati e organizzati e non necessitano di uno strumento attuativo neppure per gli interventi di ampliamento ammessi.

Per ciò che attiene, invece, agli "edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati all'attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole", gli stessi non sono né presenti né previsti sul territorio comunale.

Per quanto sopra chiarito, si ritiene di aver superato questo punto della Riserva.

- f. Nelle more di approvazione del Piano energetico Regionale e delle facoltà che questo piano riserverà ai Comuni per la disciplina del territorio in materia di energia da fonti rinnovabili, si provvede, come richiesto, a stralciare l'intero Art. 28.

Tuttavia, al fine di regolamentare gli interventi in zona A e B0, si provvede ad integrare in tal senso i rispettivi articoli riportati nelle Norme di attuazione.

#### Verifica

Il Comune, relativamente alle parti di riserva identificate dalla stessa Amministrazione comunale con le lettere **b)**, **c)** ed **f)**, ha recepito quanto indicato dalla riserva regionale e ha provveduto, in fase di approvazione, a modificare gli elaborati di Variante. Conseguentemente le suddette parti della riserva possono ritenersi superate.

Relativamente alla parte di riserva identificata con la lettera **a)** si evidenzia che, nonostante le modifiche operate dal Comune in sede di approvazione della Variante, permangono ancora alcune incongruenze tra le destinazioni riportate nelle Norme di attuazione e le definizioni di cui alla L.R. n. 19/2009 e s.m.i., tali da non consentire il completo adeguamento alla legge stessa.

Si ritiene pertanto necessario per assicurare il completo superamento della presente parte di riserva, modificare le Norme di attuazione del P.R.G.C. come di seguito indicato:

- All'art. 9.1, co. 3 stralciare la dicitura "agrituristica";
- All'art. 15.1, co. 3, punto primo sostituire le parole "funzioni connesse" con "funzioni pertinenti a iniziative imprenditoriali artigianali ed industriali";
- All'art. 15.1, co. 3, punto quarto dopo la parola "residenziale" stralciare le parole "di servizio";
- All'art. 15.2, co. 3, punto primo sostituire le parole "funzioni connesse" con "funzioni pertinenti a iniziative imprenditoriali artigianali ed industriali";
- All'art. 15.2, co. 3, punto quarto dopo la parola "residenziale" stralciare le parole "di servizio";
- All'art. 15.3, co. 3, punto primo sostituire le parole "funzioni connesse" con "funzioni pertinenti a iniziative imprenditoriali artigianali ed industriali";
- All'art. 15.3, co. 3, punto secondo dopo la parola "residenziale" stralciare le parole "di servizio";
- All'art. 16.1, co. 3, punto sesto sostituire le parole "residenza di servizio" con la parola "residenziale";
- All'art. 16.2, co. 3, punto primo sostituire le parole "commerciale al minuto" con le parole "commerciale al dettaglio";
- All'art. 16.2, co. 3, punto settimo sostituire le parole "residenza di servizio" con la parola "residenziale";
- All'art. 17.1, co. 3, punto 5) stralciare la dicitura "agriturismo";
- All'art. 17.2, co. 3, punto 4) stralciare la dicitura "agriturismo";
- All'art. 17.3, co. 3, punto 7) stralciare la dicitura "agriturismo";
- All'art. 17.4, co. 3, punto 3) stralciare la dicitura "agriturismo";
- All'art. 18.2, co. 3, punto 2) stralciare la dicitura "agriturismo";

In relazione alla parte di riserva **d)**, l'Amministrazione comunale ha provveduto ad aggiornare il riferimento al

D.Lgs. 152/99 con il D.Lgs. 152/2006. Tuttavia nell'operare tale modifica il Comune ha variato solo la numerazione della normativa senza modificarne il titolo. Conseguentemente la presente parte di riserva può ritenersi superata solamente sostituendo all'art. 15.2, co. 6, e all'art. 15.3, co. 6, dopo le parole "D.Lgs. 152/2006" la dicitura:

*"recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";"*

con:

*"Norme in materia ambientale,".*

L'Amministrazione comunale in relazione alla parte di riserva **e)**:

- provvede a comunicare che gli "edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati all'attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole" non sono né presenti, né previsti sul territorio comunale e conseguentemente per tale tipologia, non prevista dalle Norme di attuazione, viene a mancare l'obbligo di attuazione attraverso piano particolareggiato come indicato dal P.U.R.G.;
- sottolinea che gli insediamenti zootecnici a carattere industriale di cui all'art. 38 delle Norme del P.U.R.G., come nuovo insediamento non sono previsti su tutto il territorio comunale. L'unica zona del Comune di Remanzacco nella quale sono rinvenibili è la Zona E5 e limitati nel numero di due, per i quali è consentito il consolidamento e l'ampliamento sino ad un massimo del 100% della superficie coperta esistente alla data di adozione del P.R.G.C. approvato nel 1999. Questa disposizione, secondo le indicazioni del Comune, fa riferimento ad una norma vigente; tuttavia si evidenzia che detta normativa riguardava genericamente gli edifici produttivi agricoli e non nello specifico gli insediamenti zootecnici a carattere industriale. Conseguentemente risulta necessario, al fine del superamento della presente parte di riserva, adeguare le Norme di attuazione della Variante a quanto disciplinato dall'art. 38 delle Norme del P.U.R.G., introducendo all'art. 17.2, co. 4, dopo le parole "Tale zona si attua per intervento diretto" la seguente dicitura: *"Gli ampliamenti relativi ad edifici per allevamenti zootecnici a carattere intensivo si attuano attraverso piani particolareggiati."*

In conclusione, si evidenzia che la riserva n. 11 può ritenersi superata solamente con l'introduzione nelle Norme di attuazione di P.R.G.C. delle sopra esposte modifiche normative.

## **Verifica delle opposizioni/osservazioni**

Si rileva che, a seguito dell'accoglimento da parte del Comune di alcune osservazioni, sono state apportate modifiche agli elaborati di Variante.

In ottemperanza a quanto prescritto nell'art. 63, co. 1, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. e nell'art. 32, co. 8 bis, della L.R. n. 52/1991, si dà atto che le modifiche introdotte in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni pervenute e valutate favorevolmente con la deliberazione consiliare di approvazione dello strumento urbanistico, non confliggono con gli obiettivi e le strategie del Piano regolatore generale comunale, fermo restando quanto già precedentemente espresso nell'esame del superamento della Riserva 10 relativamente all'accoglimento dell'osservazione n. 17 e che ha comportato lo stralcio della conseguente modifica alle Norme di attuazione per palese contrasto con il contenuto della riserva stessa.

Si evidenzia altresì che con la deliberazione consiliare n. 32/2013 sono state apportate modifiche allo strumento urbanistico a seguito dell'approvazione di due emendamenti presentati dal Sindaco. Va ricordato che, ai sensi dell'art. 32, co. 8 bis, della L.R. n. 52/1991, successivamente all'adozione della Variante possono essere introdotte modifiche solamente in risposta alle riserve regionali o in accoglimento di osservazioni ed opposizioni presentate. Relativamente al primo emendamento non si ha nulla da eccepire, in quanto inerente alle modifiche apportate alla Variante a seguito di un'osservazione pervenuta. Il secondo emendamento, invece, non è oggetto né di osservazioni/opposizioni presentate, né di riserve regionali e conseguentemente le modifiche apportate alla Variante in accoglimento dello stesso devono essere stralciate, confermando le previsioni dell'elaborato adottato.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### ESPRIME IL PARERE

in base a quanto evidenziato nei precedenti paragrafi "Verifica superamento riserve" e "Verifica delle opposizioni/osservazioni", che la Variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Remanzacco, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 27 settembre 2013, sia meritevole di conferma di esecutività, ai sensi dell'art. 63, co. 1, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. e dell'art. 32, co. 8 bis e 9, della L.R. n. 52/1991, con l'introduzione delle seguenti modifiche:

- Nelle Norme di attuazione, sostituire all'art. 32, dopo la dicitura "Norme finali", il periodo *"In ogni caso, le presenti norme, laddove riguardino situazioni di pericolo idraulico, devono far riferimento alle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo."* con il seguente: *"In ogni caso, nelle situazioni di pericolo idraulico, devono essere applicate le norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo."*
- Nella Relazione di Struttura sostituire al punto 2.4 la dicitura *"Esso comprende la Zona E6.2"* con il seguente periodo *"Esso comprende parte della Zona E6.2"*.
- Rettificare la zonizzazione prevedendo, per i tratti di viabilità di interesse regionale di primo livello, fasce di rispetto conformi all'art. 6 delle Norme di attuazione del "Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica" (PRITMML).
- Nelle Norme di attuazione:
  - All'art. 10.5 "Zona omogenea B2", co. 5 all'interno dell'indice "D.S. min." sostituire la dicitura: *"10,00 m, da viabilità regionale di primo livello"* con *"10,00 m. da viabilità regionale di primo livello all'interno dei centri abitati;*  
*- 20,00 m. da viabilità regionale di primo livello all'esterno dei centri abitati;"*
  - All'art. 10.6 "Zona omogenea B3", co. 6 all'interno dell'indice "D.S. min." sostituire la dicitura: *"10,00 m, da viabilità regionale di primo livello (Ss 54) e da s.p. di Prepotto"* con *"10,00 m. da viabilità regionale di primo livello all'interno dei centri abitati, e da s.p. di Prepotto;*  
*- 20,00 m. da viabilità regionale di primo livello all'esterno dei centri abitati;"*
  - All'art. 15.1 "Zona omogenea D2", co. 5 all'interno dell'indice "D.S. min." aggiungere dopo il periodo *"10,00 m, da viabilità locale"* la seguente dicitura: *"10,00 m. da viabilità regionale di primo livello esistente, all'interno dei centri abitati;*  
*- 40,00 m. da viabilità regionale di primo livello all'esterno dei centri abitati se è previsto ma non ancora esecutivo al 4/1/2012 il Piano attuativo comunale;*  
*- 20,00 m. da viabilità regionale di primo livello all'esterno dei centri abitati se l'attuazione è diretta o se è già esecutivo al 4/1/2012 il Piano attuativo comunale;"*
  - All'art. 15.2 "Zona omogenea D3.1", co. 5 all'interno dell'indice "D.S. min." sostituire la dicitura *"40,00 m, da viabilità regionale di primo livello"* con *"10,00 m. da viabilità regionale di primo livello esistente, all'interno dei centri abitati;*  
*- 40,00 m. da viabilità regionale di primo livello all'esterno dei centri abitati se è previsto ma non ancora esecutivo al 4/1/2012 il Piano attuativo comunale;*  
*- 20,00 m. da viabilità regionale di primo livello all'esterno dei centri abitati se l'attuazione è diretta o se è già esecutivo al 4/1/2012 il Piano attuativo comunale;"*
- Stralciare dalle Norme di Attuazione all'art. 2, co. 2.1, lett. g) la dicitura *"Sono esclusi dal calcolo i balconi con profondità inferiore a m 1,20 e gli sporti di linda fino alla sporgenza di m 1,50."*
- Nelle Norme di attuazione:
  - all'art. 9.1, co. 3 stralciare la dicitura *"agrituristica"*;

- all'art. 15.1, co. 3, punto primo sostituire le parole “funzioni connesse” con “funzioni pertinenti a iniziative imprenditoriali artigianali ed industriali”;
  - all'art. 15.1, co. 3, punto quarto dopo la parola “residenziale” stralciare le parole “di servizio”;
  - all'art. 15.2, co. 3, punto primo sostituire le parole “funzioni connesse” con “funzioni pertinenti a iniziative imprenditoriali artigianali ed industriali”;
  - all'art. 15.2, co. 3, punto quarto dopo la parola “residenziale” stralciare le parole “di servizio”;
  - all'art. 15.3, co. 3, punto primo sostituire le parole “funzioni connesse” con “funzioni pertinenti a iniziative imprenditoriali artigianali ed industriali”;
  - all'art. 15.3, co. 3, punto secondo dopo la parola “residenziale” stralciare le parole “di servizio”;
  - all'art. 16.1, co. 3, punto sesto sostituire le parole “residenza di servizio” con la parola “residenziale”;
  - all'art. 16.2, co. 3, punto primo sostituire le parole “commerciale al minuto” con le parole “commerciale al dettaglio”;
  - all'art. 16.2, co. 3, punto settimo sostituire le parole “residenza di servizio” con la parola “residenziale”;
  - all'art. 17.1, co. 3, punto 5) stralciare la dicitura “agriturismo”;
  - all'art. 17.2, co. 3, punto 4) stralciare la dicitura “agriturismo”;
  - all'art. 17.3, co. 3, punto 7) stralciare la dicitura “agriturismo”;
  - all'art. 17.4, co. 3, punto 3) stralciare la dicitura “e agriturismo”;
  - all'art. 18.2, co. 3, punto 2) stralciare la dicitura “agriturismo”.
- Sostituire nelle Norme di attuazione, all'art. 15.2, co. 6, e all'art. 15.3, co. 6, dopo le parole “D.Lgs. 152/2006” la dicitura:  
*“recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole,”*  
 con:  
*“Norme in materia ambientale,”.*
  - Introdurre nelle Norme di attuazione all'art. 17.2, co. 4, dopo le parole “Tale zona si attua per intervento diretto” la seguente dicitura: *“Gli ampliamenti relativi ad edifici per allevamenti zootecnici a carattere intensivo si attuano attraverso piani particolareggiati.”.*
  - Stralciare le modifiche apportate alla Variante in accoglimento del secondo emendamento presentato dal Sindaco, confermando le previsioni dell'elaborato adottato.

F.to dott.ssa Magda Uliana

VISTO: IL PRESIDENTE